



COMUNE DI SQUILLACE
(Provincia di Catanzaro)

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E LA
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° *04* del *25/02/2023*)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto, principi e finalità.

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Attività sportive

Art. 4 - Competenze

Art. 5 - Pianificazione dell'attività

TITOLO II

MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 - Modalità di gestione degli impianti

Art. 7 - Vigilanza

Art. 8 - Tipologia degli affidamenti

TITOLO III

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Art. 9 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

TITOLO IV

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

Art. 10 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

Art. 11 - Sanzioni, decadenza e revoche

Art. 12 - Concessioni temporanee e occasionali

TITOLO V

Tariffe e disposizioni generali

Art. 13 - Determinazione tariffe

Art. 14 - Modalità di pagamento

Art. 15 - Uso gratuito degli impianti

Art. 16 - Contabilità e rendiconto

Art. 17 - Disposizioni finali e rinvii

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto, principi e finalità.

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale nonché di quelli che il Comune di Squillace abbia acquisito in disponibilità ad altro titolo da terzi, pubblici o privati.

2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso e/o in concessione da altri Enti, da Pubbliche Amministrazioni, da soggetti terzi o da istituti scolastici e le relative attrezzature sono destinati esclusivamente ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva,

motoria e ricreativa, possono altresì ospitare eventi culturali, musicali, artistici, etc. nonché iniziative sociali e benefiche previa espressa autorizzazione del Comune di Squillace e di concerto con le società/associazioni sportive assegnatarie, compatibilmente con lo svolgimento delle pratiche sportive programmate. Gli impianti sportivi in caso di emergenza/calamità naturali potranno essere messi a disposizione del Ministero degli Interni, delle Forze dell'ordine, della Protezione Civile, etc., secondo le specifiche esigenze e richieste.

3. In conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2021 (*Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi*), l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività anche nel caso in cui la gestione degli impianti sportivi venga affidata ad un soggetto terzo; è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive. Gli impianti sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport. I servizi sportivi costituiscono, infatti, articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini; i servizi sportivi integrano quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio-sanitari e alle politiche ambientali di tutela del territorio. La pratica sportiva valorizza l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli Enti di promozione sportiva, delle Federazioni sportive, delle società sportive e delle altre associazioni. Il Comune riconosce il diritto al gioco e al tempo libero a tutti i cittadini, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività. Il Comune riconosce, altresì, la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione, per favorirne l'integrazione e l'inclusione sociale.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per impianto sportivo: il luogo e le strutture, opportunamente attrezzate, destinate alla pratica di una o più attività sportive; gli impianti sportivi sono parte del patrimonio indisponibile dell'Ente;
- b) per impianti a rilevanza economica, quelli individuati in apposito elenco con deliberazione di giunta comunale, che per dimensioni, caratteristiche, dotazioni, etc. risultano, potenzialmente, in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione Comunale; ordinariamente sono considerati comunque impianti a rilevanza economica gli impianti a valenza cittadina, cioè le strutture che per dimensione, ampiezza dell'utenza servita, per le attività che possono ospitare e/o poiché compatibili e idonei ad ospitare specifiche discipline sportive, gare nazionali ed internazionali, secondo le vigenti disposizioni delle Federazioni sportive esistenti, rivestono un ruolo significativo per tutto il territorio comunale ed il comprensorio;
- c) per impianti privi di rilevanza economica, quelli non grado di produrre utili e per i quali il costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, ordinariamente questa tipologia è riconducibile ad impianti sportivi scolastici, impianti minori e impianti di quartiere, i quali svolgono una funzione di prossimità, possono ospitare piccoli

eventi e manifestazioni sportive minori;

d) per attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;

e) per forme di utilizzo e di gestione: le modalità con le quali l'Amministrazione consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a soggetti terzi qualificati;

f) per concessione in uso o assegnazione in suo, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo, o di parti di esso, per lo svolgimento delle attività nello stesso previste, previa stipula di specifica convenzione d'uso e dietro corresponsione di una specifica tariffa, determinata con provvedimento dell'Ente, in relazione alla durata e al tipo di utilizzo;

g) per concessione in gestione, il provvedimento amministrativo con il quale l'Amministrazione affida la gestione dell'impianto sportivo ad una società o associazione sportiva, in possesso dei requisiti di legge, che viene, ordinariamente, disciplinata da apposita convenzione sottoscritta tra il Comune di Squillace ed il soggetto assegnatario;

h) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto, fissata annualmente dal Comune di Squillace ed approvate con Deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 3 - Attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative, sociali, di inclusione culturale e sociale cui è attribuita una finalità educativa ed un evidente interesse pubblico.

2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di socializzazione, inclusione, fratellanza, condivisione, salute e benessere, diritto alla pratica sportiva ed all'attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi, delle società, delle associazioni e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per bambini, preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza, l'attività sportiva di inclusione sociale;

b) attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal CONI, dal CIP, da SPORT e SALUTE e dalle Federazioni Sportive e delle Organizzazioni riconosciute;

c) eventi sportivi anche di livello sovracomunale, regionale, nazionale ed internazionale che possono favorire la diffusione e l'avvicinamento allo sport ed alla pratica sportiva.

Art. 4 - Competenze

1. Al fine di garantire un razionale utilizzo e un'ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) il Consiglio Comunale formula, mediante il presente Regolamento, gli indirizzi generali per la gestione e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi, l'uso delle strutture, la programmazione e lo svolgimento delle attività sportive e dei servizi connessi, indicando i criteri generali per l'assegnazione in uso e/o in gestione degli impianti;

b) la Giunta Comunale:

- definisce le tariffe d'uso e i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti, che rimangono vigenti fino al loro successivo aggiornamento;
- individua gli elementi essenziali per la formalizzazione, mediante apposite convenzioni, dei rapporti tra Comune e i soggetti che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso e alle forme di gestione degli impianti;
- all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, classifica altresì l'eventuale rilevanza economica degli impianti prendendo atto delle risultanze della relazione istruttoria del Settore tecnico competente al quale spetta l'accertamento della sussistenza o meno della rilevanza economica degli impianti;
- individua eventuali criteri ulteriori e specifici per l'assegnazione in uso o in gestione degli impianti sportivi a integrazione delle disposizioni generali di cui al presente Regolamento, tenendo conto di specifiche esigenze di interesse pubblico, delle caratteristiche e della funzionalità degli impianti stessi, di altri elementi di preminente interesse pubblico quali l'assegnazione di contributi pubblici, la possibilità di sviluppare ulteriori discipline sportive, etc.;
- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;

c) il Settore tecnico, competente per materia:

- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione alle diverse esigenze delle realtà sportive operanti sul territorio, al fine di garantire l'accesso agli impianti, parità di condizioni, accesso alla pratica sportiva e svolgimento dei campionati e dell'attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi, gli indirizzi del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale secondo le specifiche competenze;
- procede alla predisposizione e pubblicazione degli avvisi pubblici nei quali vengono indicati, sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento, i criteri specifici e di dettaglio, al fine di rendere trasparente ed oggettiva l'assegnazione in gestione o in uso degli spazi nei suddetti impianti in accordo alle disposizioni di legge e del presente Regolamento;
- cura gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi;
- verifica, anche con l'ausilio degli altri settori, il rispetto da parte delle Associazioni, Società sportive, degli assegnatari e dei concessionari, della normativa vigente in materia di sicurezza, delle disposizioni per la specifica disciplina sportiva, l'osservanza delle condizioni stabilite nelle convenzioni d'uso o di gestione;
- esercita ogni altro compito gestionale, vigilanza e controllo inerente allo sviluppo del sistema di impianti sportivi, secondo il presente Regolamento e le disposizioni normative vigenti.

Art. 5 - Pianificazione dell'attività

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto negli articoli precedenti, annualmente il Responsabile del Settore, provvede con apposita determinazione a:

1. definire, quando già non esista, l'elenco degli impianti sportivi comunali distinguendo tra quelli non a rilevanza economica e quelli a rilevanza economica e lo rimette alla Giunta Comunale per l'approvazione;
2. individuare, quando non sia già in atto una convenzione pluriennale per la loro gestione, il tipo di rapporto convenzionale per la gestione degli impianti non a rilevanza economica, secondo gli schemi di convenzione approvati dalla Giunta Comunale;
3. determinare, quando non sia già in atto un contratto pluriennale per la loro gestione, il tipo di affidamento per la gestione degli impianti a rilevanza economica tra quelli previsti dalla legge e quindi, ordinariamente, mediante contratto di concessione o, esclusivamente nei casi previsti dalla norma con contratto d'appalto;
4. individuare gli impianti sportivi, i locali e le aree accessorie che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali;
5. individuare le fasce di utilizzo dell'impianto per le attività delle scuole, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, per lo svolgimento dei campionati e delle gare dei calendari ufficiali delle Federazioni e/o Enti di promozione, per le attività delle aggregazioni spontanee e per le attività del gestore non soggette a vincoli tariffari;
6. stabilire i criteri per la programmazione dell'uso di ogni impianto nelle fasce individuate per le attività delle scuole, per le attività di base, per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica.

TITOLO II

MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 - Modalità di gestione degli impianti

1. La gestione degli impianti sportivi può essere esercitata in forma diretta dall'Ente ovvero in forma indiretta mediante affidamento in gestione a soggetti terzi qualificati: Enti, Società ed Associazioni sportive e di promozione della pratica sportiva, costituiti nei modi di Legge, ed in possesso dei requisiti di ordine generale e morale nonché della capacità di contrarre con la P.A. secondo le vigenti disposizioni normative. Qualsiasi contratto, convenzione, rapporto giuridico, etc. posto in essere tra il Comune di Squillace e un soggetto terzo in relazione all'uso e/o alla gestione di un impianto sportivo comunale, cesserà immediatamente al venir meno del possesso dei requisiti di ordine generale, morale e della capacità di contrarre con la PA in capo al soggetto terzo stesso.

2. L'affidamento in gestione degli impianti a rilevanza economica avviene nel pieno e rigoroso rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e delle specifiche disposizioni di legge che disciplinano il possesso, in capo a soggetti terzi, dei requisiti per contrarre con la P.A.

3. Il Settore tecnico provvederà, in attuazione del presente Regolamento, a determinare il canone a

valore di mercato, nei modi di Legge, con provvedimento amministrativo motivato; le convenzioni potranno prevedere lo scomputo totale o parziale degli oneri in capo al concessionario scaturenti dalla necessità di effettuare lavori di manutenzione straordinaria, messa a norma, adeguamento, restauro, ristrutturazione, potenziamento etc., per come definiti e disciplinati dal DPR n. 380/2001 s.m.i., degli impianti sportivi che dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente e, successivamente, rendicontati nei modi di Legge. Resta inteso che la spesa scomputabile dai canoni è limitata alla parte autorizzata e correttamente rendicontata e la stessa dovrà essere riconducibile e riguardare interventi aventi una valenza e un interesse pubblico, tesi ad assicurare un buon livello di manutenzione funzionalità dell'impianto, potenziarne le possibilità di impiego, adeguarlo a specifiche disposizioni normative con particolare riferimento all'accessibilità, al risparmio energetico, alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, all'adeguamento in materia di antincendio e gestione delle emergenze, all'adeguamento della struttura alle disposizioni del CONI, CIP, SPORT e SALUTE e delle Federazioni per le specifiche pratiche sportive.

4. L'affidamento in gestione degli impianti non a rilevanza economica avviene mediante affidamento alle società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali e viene formalizzato per il tramite di una convezione che disciplina i reciproci impegni che dovranno prevedere, almeno, l'onere della manutenzione ordinaria e delle utenze in capo all'assegnatario; il Settore tecnico provvederà a determinare il canone a valore di mercato, nei modi di Legge, con provvedimento amministrativo motivato tenendo conto della non rilevanza economica della struttura; resta fermo l'obbligo di verifica del rispetto delle specifiche disposizioni di Legge che disciplinano il possesso, in capo a soggetti terzi, dei requisiti per contrarre con la P.A.

5. Laddove l'impianto sia qualificabile come impianto non a rilevanza economica l'Ente è, comunque, tenuto ad applicare il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (c.d. Codice dei Contratti) nel caso in cui corrisponda contributi diretti che non siano strettamente funzionali e documentati per la copertura delle spese di manutenzione e gestione dell'impianto.

6. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso solo in orario extrascolastico, nelle fasce orarie all'interno delle quali non vi siano ulteriori attività e/o necessità degli istituti scolastici cui fanno capo.

7. L'uso degli impianti sportivi comunali, ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità comunale. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

8. L'Ente, sulla base delle disponibilità di bilancio, potrà valutare in casi particolari e in relazione a specifiche e meritevoli richieste di accordare con provvedimento motivato contributi annui per la gestione degli impianti sportivi.

Art. 7 - Vigilanza

1. Il soggetto gestore e i soggetti utilizzatori sono tenuti al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento e al corretto uso degli impianti e delle relative attrezzature, alla corresponsione dei canoni nel caso di gestione e/o delle tariffe in caso d'uso, pena la decadenza immediata della convezione di concessione in gestione e/o della concessione d'uso. All'atto della consegna dell'impianto sportivo al soggetto gestore e/o utilizzatore l'Ente provvederà, per il tramite del

Settore competente, alla redazione di uno specifico verbale di consistenza e consegna, in contraddittorio con le parti, il verbale sarà corredato da adeguata documentazione fotografica, da schede tecniche, schedi di manutenzione ed uso di impianti, attrezzature e macchinari etc., contratti utenze, etc. ove presenti;

2. Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge;
3. Il gestore, anche con il supporto del competente Settore comunale, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad essi conferiti, segnalando, tempestivamente, eventuali anomalie, danni, malfunzionamenti di strutture, impianti tecnologici ed attrezzature;
4. Le attività di vigilanza e controllo, esercitate dall'Ente, non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nella gestione e nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sul gestore e/o sugli utilizzatori che dovranno preventivamente stipulare tutte le assicurazioni a tutela degli utenti, dei terzi e delle strutture assegnate in gestione;
5. Il concessionario è tenuto ad accettare e permettere i controlli e sopralluoghi che il Comune di Squillace riterrà necessari. L'Ente, tramite il Settore competente, provvederà con cadenza almeno semestrale ad effettuare apposita attività di controllo e vigilanza sugli impianti sportivi.

Art. 8 - Tipologia degli affidamenti

1. Sono previste due tipologie di affidamento:
 - affidamento/concessione in gestione;
 - affidamento/concessione in uso;
2. Le tipologie degli affidamenti in gestione a terzi sono le seguenti:
 - a) affidamento per la gestione di impianti privi di rilevanza economica di cui all'art. 2, lett. g);
 - b) affidamento per la gestione di impianti con rilevanza economica di cui all'art. 2, lett. f);

In entrambi i casi la concessione risulterà a titolo oneroso e la manutenzione ordinaria e le utenze (energia elettrica, fornitura idrica, gas, etc.) saranno, comunque, poste in capo al soggetto gestore che provvederà alle necessarie volture. Nei successi artt. 9 e 10 verranno ulteriormente precisate i termini degli affidamenti di cui ai punti 2a) e 2b) che precedono.

3. Nel caso di affidamento in uso, la gestione dell'impianto sportivo resterà in capo al Comune di Squillace che autorizzerà i soggetti richiedenti, aventi i requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento, all'utilizzo della struttura o di parti di essa per lo svolgimento della pratica sportiva, allenamenti, gare di campionato, manifestazioni sportive, etc., previa corresponsione di specifiche tariffe d'uso, approvate annualmente con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO III
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI
PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Art. 9 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. L'affidamento degli impianti non a rilevanza economica avviene mediante apposita procedura amministrativa che si conclude con atto concessione in gestione a soggetti qualificati quali: società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali. La concessione viene formalizzata attraverso la sottoscrizione di una convenzione che disciplina i rapporti ed i reciproci impegni tra il Comune di Squillace, concedente, e il soggetto concessionario. A fronte della concessione in gestione, il soggetto concessionario corrisponderà al Comune di Squillace un canone quantificato nei modi di Legge e commisurato al fatto che la struttura risulta priva di rilevanza economica.

2. A tutela della massima trasparenza nella gestione dei beni pubblici, in ragione della natura dell'impianto, ai fini dell'individuazione del soggetto più idoneo cui affidare la gestione, il Settore competente, procederà mediante avviso pubblico/manifestazione d'interesse.

3. Per avviso pubblico/manifestazione d'interesse si intende un avviso articolato, da pubblicarsi sul sito dell'Ente per almeno 15 giorni naturali e consecutivi, salvo diverse ed ulteriori disposizioni di Legge applicabili, che contenga le seguenti indicazioni:

- Oggetto dell'affidamento: impianto sportivo (...) con la seguente consistenza (...);
- Durata del rapporto di gestione;
- Requisiti di idoneità richiesti per gestirlo;
- Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste;
- Criteri di scelta per l'affidamento della gestione a seguito di valutazione comparativa di proposte progettuali e di gestione dell'impianto, per come precisato al punto 4 del presente articolo.

4. Costituiscono criteri di scelta per l'assegnazione dei beni:

4.1 - proposta programmatica e gestionale che preveda lo svolgimento di attività di rilevante interesse pubblico, quali:

- l'attività formativa e di avviamento allo sport per bambini, preadolescenti e adolescenti;
- l'attività sportiva per le scuole;
- l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da Federazioni ed Organismi riconosciuti dal CONI, dal CIP e da SPORT e SALUTE;
- l'attività sportiva e motoria che favorisca l'inclusione sociale, che preveda programmi specifici per atleti e fruitori diversamente abili e degli anziani;
- attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- forme condivise e partecipate di gestione con il coinvolgimento di associazione e comitati di quartiere;

Pesatura 40%;

4.2 - rilevanza dell'attività sportiva svolta dalla società o dall'associazione sportiva: iscrizione

a Federazioni sportive e/o Organizzazioni sportive riconosciute dal CONI, dal CIP e da SPORT e SALUTE, iscrizione e partecipazione a campionati regolamentari per la disciplina di competenza, anno di iscrizione, numero di iscritti/soci/associati, risultati sportivi di rilevanza nazionale, etc.;

Pesatura 30%;

4.3 - piano di interventi, proposta di manutenzione e/o valorizzazione dell'impianto: predisposizione di un eventuale piano di interventi coordinati atti a garantire la piena e migliore funzionalità dell'impianto e la sua valorizzazione, implementando funzioni e servizi quali, a titolo di esempio, realizzazione palestra attrezzi, possibilità di praticare ulteriori discipline sportive, miglioramento e potenziamento delle attrezzature e/o della dotazione degli impianti, ristrutturazione e realizzazioni di interventi atti ad assicurare il contenimento della spesa energetica, interventi che favoriscano l'accessibilità e l'inclusione, etc.

Pesatura 30%.

L'avviso pubblico conterrà il dettaglio e le sotto pesature con riferimento ai criteri generali sopra indicati.

TITOLO IV

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

Art. 10 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. L'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

2. Il contratto di concessione o di appalto, quest'ultimo nei modi e nei termini previsti dalla norma, di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere quantomeno:

- a) clausole generali di utilizzo per la fruibilità da parte delle scuole e di altre società ed associazioni sportive richiedenti;
- b) il canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario, determinato ai sensi del presente Regolamento;
- c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione e dalle altre società ed associazioni sportive che ne faranno richiesta;
- d) il pagamento da parte del gestore di tutte le utenze e dei relativi consumi;
- e) la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo;
- f) spese di pulizia e igienizzazione degli impianti;

3. Il concessionario ha facoltà di organizzare le proprie attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla convenzione; il soggetto gestore dovrà garantire l'accesso e l'uso all'impianto ad altri soggetti qualificati concedendo in uso la struttura ad ulteriori società e associazioni sportive che gli corrisponderanno, per detto uso, le tariffe previste dal Comune di Squillace; ogni forma di uso esclusivo degli impianti sportivi è espressamente vietata;

4. A tutela della massima trasparenza nella gestione dei beni pubblici, in ragione della natura dell'impianto ai fini dell'individuazione del soggetto più idoneo cui affidare la gestione, il Settore competente, procederà mediante avviso pubblico/manifestazione d'interesse.

Per avviso pubblico/manifestazione d'interesse si intende un avviso articolato, da pubblicarsi sul sito dell'Ente, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi, salvo diverse ed ulteriori disposizioni di Legge applicabili, che contenga le seguenti indicazioni:

- Oggetto dell'affidamento: impianto sportivo (...) con la seguente consistenza (...);
- Durata del rapporto di gestione;
- Requisiti di idoneità per gestirlo;
- Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste;
- Criteri di scelta per l'affidamento della gestione a seguito di valutazione comparativa di proposte progettuali e del relativo piano economico finanziario per la gestione dell'impianto, per come precisato ai sottopunti 4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4, che seguono, del presente articolo.

Costituiscono criteri di merito per l'assegnazione dei beni:

4.1 - proposta programmatica e gestionale: il proponente dovrà sottoporre all'Ente una articolata e dettagliata programmazione delle attività che assicuri il perseguimento delle finalità generali di valorizzazione e promozione dello sport e che preveda lo svolgimento di attività di rilevante interesse pubblico, quali:

- l'attività formativa e di avviamento allo sport per bambini, preadolescenti e adolescenti;
- l'attività sportiva per le scuole;
- l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI, CIP e SPORT e SALUTE, compresa una pianificazione complessiva che tenga conto delle diverse società che saranno autorizzate all'uso dell'impianto ed allo svolgimento dei rispettivi campionati;
- l'attività sportiva e motoria che favorisca l'inclusione sociale, che preveda programmi specifici per atleti e fruitori diversamente abili e degli anziani anche in collaborazione con Enti ed associazione del terzo settore operanti nel Territorio;
- attività ricreativa e sociale, programma di eventi per la cittadinanza;
- modalità di gestione dell'impianto, anche con ricorso a strumenti digitali, applicazioni per smartphone, integrazione con dispositivi comunali per la smart city, etc., che favoriscano le attività di informazione, la prenotazione, l'acquisto dei biglietti, etc.;
- capacità di attrarre ed ospitare grandi eventi sportivi;
- forme condivise e partecipate di gestione con il coinvolgimento di associazione e comitati di quartiere;

Pesatura 30%;

4.2 - rilevanza dell'attività sportiva svolta dalla società o dall'associazione sportiva: iscrizione a Federazioni sportive e/o Organizzazioni sportive riconosciute, iscrizione e partecipazione a campionati regolamentari secondo i calendari gare ufficiali per la disciplina di competenza, anno di iscrizione, numero di iscritti/soci/associati, etc.;

Pesatura 20%;

4.3 - piano di interventi, proposta di manutenzione e/o valorizzazione dell'impianto: il soggetto proponente dovrà procedere alla predisposizione di un piano di interventi (intesi come attività edilizie, fornitura di attrezzature sportive, dotazione di servizi, etc.) coordinati atti a garantire la piena e migliore funzionalità dell'impianto, il completamento e/o potenziamento ove

necessario, la sua valorizzazione anche mediante l'implementazione di funzioni e servizi quali, a titolo di esempio, realizzazione palestra attrezzi, possibilità di praticare ulteriori discipline sportive, realizzazione di foresterie e punti di accoglienza per atleti, realizzazioni di strutture di supporto alla pratica sportiva, centro benessere, aree ludiche e spazi dedicati per bambini ed anziani, etc.; gli interventi proposti dovranno precisare come il concessionario intenda favorire la diversificazione della pratica sportiva, implementare nuove funzioni, creare le condizioni per cui gli impianti diventino centri di aggregazione ed inclusione sociale ed intergenerazionale; gli interventi proposti dovranno precisare come il concessionario intenda favorire la transizione digitale ed ecologica, limitare il consumo di risorse naturali, abbattere i consumi energetici, più in generale assicurare la sostenibilità ambientale; gli interventi proposti dovranno precisare come il concessionario intenda favorire l'accessibilità, la pratica sportiva per atleti con esigenze speciali e, più in generale, l'inclusione sociale;

Pesatura 30%;

4.4 – piano di gestione e di sostenibilità economico-finanziaria: il soggetto proponente dovrà procedere alla predisposizione di un piano di gestione dell'impianto che ne assicuri la sostenibilità sul piano economico e finanziario anche al fine di assicurare la possibilità di corrispondere, al Comune di Squillace, il canone previsto. Resta l'obbligo in capo al soggetto assegnatario di procedere alla sottoscrizione di apposita garanzia anche nella forma di assicurazione e/o polizza fidejussoria che tuteli l'Ente sotto il profilo erariale nonché di tutte le polizze previste per i casi di specie (polizza rischio terzi, etc.);

Pesatura: 20%.

5. La Giunta comunale potrà definire, inoltre, con propria Deliberazione:

- a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e gestore;
- b) gli indicatori di efficienza gestionale;
- c) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia;
- d) la durata del rapporto giuridico, che verrà indicata negli atti di affidamento di cui al comma 1 che ordinariamente sarà determinato in relazione al piano di investimenti di cui al punto 4.3 e ad un adeguato piano di ammortamento.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli impianti privi di rilevanza economica ma per i quali il Comune attribuisca un corrispettivo di gestione ulteriore rispetto al mero rimborso delle spese documentate di manutenzione straordinaria dell'impianto.

Art. 11 - Sanzioni, decadenza e revoche

1. Il concessionario si intende decaduto, con l'obbligo della restituzione immediata dell'immobile libero da persone e cose, salvo il rimborso degli eventuali altri danni, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) mancato pagamento del canone, per due scadenze consecutive;
- b) riscontro di inadempimento grave, quali a titolo di esempio: danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature, mancata manutenzione ordinaria e straordinaria, etc. cui il concessionario non ha ottemperato entro tre mesi dalla diffida da parte del Comune di Squillace;
- c) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nell'atto di concessione in gestione o di concessione in uso;

- d) mancato rispetto dell'obbligo di riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione e dalle altre società ed associazioni sportive che ne faranno richiesta;
 - e) comportamenti e/o gestione dell'impianto dalla quale emerga la volontà di un utilizzo personale ed esclusivo dell'impianto;
2. È sempre fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di interesse pubblico, la quale potrà essere esercitata in ogni tempo dal Comune di Squillace senza che il concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla possa eccepire, ad eccezione della quota non ammortizzata di eventuali piani e programmi di intervento preventivamente autorizzati dall'Ente. Più in dettaglio, qualora il Concessionario abbia presentato un programma di investimenti, con relativo piano di ammortamento, regolarmente approvato dall'Ente, in caso di revoca per pubblica utilità, il Concessionario avrà diritto al rimborso da parte del Comune delle quote non ancora ammortizzate.

Art. 12 - Concessioni temporanee e occasionali

1. Per concessione temporanea ed occasionale si intende l'uso degli impianti sportivi per un periodo continuativo inferiore ad un mese, per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi organizzati da associazioni, fondazioni, Enti, comitati, ed altri soggetti giuridicamente riconosciuti, compatibilmente con il piano di gestione della struttura, i calendari e l'attività agonistica ufficiale in corso;
2. Per l'uso temporaneo degli impianti è previsto il pagamento di un apposito canone di utilizzo quantificato sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale;
3. Sarà cura del soggetto cui è concesso l'uso temporaneo l'ottenimento di permessi, nulla-osta e ogni altro atto di assenso e/o autorizzazione necessario per lo svolgimento della manifestazione;
4. In ogni caso dovrà essere presentata idonea polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni agli impianti sportivi ed a garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni che possano verificarsi in occasione dell'evento per il quale è previsto l'utilizzo del bene.

TITOLO V

Tariffe e disposizioni generali

Art. 13 - Determinazione tariffe

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale. Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- a prestazione (ad es. per lo svolgimento di gare);
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro. Potrà essere applicata una riduzione alle tariffe in vigore nella misura del 60% nel caso di concessione in uso ad associazioni sportive

senza alcun fine di lucro, comprovato nei modi di Legge.

Art. 14 - Modalità di pagamento

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso.

Per gli impianti sportivi la cui gestione è assegnata in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario; negli altri casi al Comune. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di un'apposita cauzione da parte dei richiedenti.

Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti nel presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

Nei casi in cui l'autorizzazione all'uso riguardi un periodo superiore ad un anno, a garanzia dei pagamenti relativi alle tariffe, il concessionario o il Comune, se l'impianto è gestito direttamente dall'Ente, può chiedere la stipula di polizza fidejussoria o il versamento di una cauzione stabilita pari alla somma delle tariffe dovute per n. 2 mesi di utilizzo.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

Art. 15 - Uso gratuito degli impianti

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie di 1° grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici.

L'uso degli impianti sportivi è altresì concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado per la preparazione e lo svolgimento delle fasi comunali e distrettuali dei Giochi Sportivi Studenteschi.

Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito di impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, spetta alla Giunta stabilire con proprio atto i criteri di concessione gratuita, tenendo conto delle seguenti priorità:

- assenza di fini di lucro dell'Ente richiedente;
- accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
- rilevanza ed utilità sociale della manifestazione.

Art. 16 - Contabilità e rendiconto

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto. Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione ordinaria programmata effettuata nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione ordinaria programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

Art. 17 – Disposizioni finali e Rinvii

1. Il Comune può riservarsi l'uso degli impianti sportivi pur concessi in uso o in gestione per un numero di giornate preventivamente stabilito mediante apposito accordo o convenzione con l'affidatario o con il concessionario.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

- alla L. n. 289/2002, al D.Lgs. 38/2021 per le modalità di gestione indiretta degli impianti sportivi;
- alla normativa vigente per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alla L. 517/77 e 23/96 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- alla L. 23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- alla L. n. 91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- alle Leggi Regionali vigenti in materia;
- alle disposizioni del CONI, del CIP e di SPORT e SALUTE, secondo le relative competenze e le specifiche disposizioni delle Federazioni sportive e delle Organizzazioni sportive riconosciute;
- alla normativa generale e specifica inerente agli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione con cui viene approvato. A decorrere da tale data sono abrogate tutte le disposizioni comunali che risultino incompatibili con le norme in esso previste.

